

CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI
CARPENEDOLO IN FORMA AGGREGATIVA TRA ENTI

L'anno [●], nelle rispettive sedi comunali, con firma disgiunta apposta digitalmente

TRA

1. il **Comune di Carpenedolo**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Dott. Stefano Tramonti domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazza Europa 1 nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____ esecutiva ai sensi di Legge;
2. il **Comune di Gottolengo**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Dott. Daniele Dancelli domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazza XX Settembre 1, nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce in forza della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di Legge;
3. il **Comune di Acquafredda** rappresentato dal Sindaco pro tempore, Ing. Maurizio Donini domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via della Repubblica, 14 nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____ esecutiva ai sensi di Legge;
4. il **Comune di Isorella** rappresentato dal Sindaco pro tempore, Ing. Simone Bellardi domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via Garibaldi 5 nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____ esecutiva ai sensi di Legge;
5. il **Comune di Visano** rappresentato dal Sindaco pro tempore, Francesco Piacentini domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazza Castello, 25 nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____ esecutiva ai sensi di Legge;
6. il **Comune di Alfianello** rappresentato dal Sindaco pro tempore, Matteo Zani domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazza Ludovico Pavoni 7 nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____ esecutiva ai sensi di Legge;

7. il **Comune di Milzano** rappresentato dal Sindaco pro tempore, Giustiziero Massimo domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazza Roma 1 nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce in forza della deliberazione consiliare n. ___ del _____ esecutiva ai sensi di Legge;

di seguito insieme denominati “**Enti aderenti**”

Premesso che

- la «centrale di committenza» è un’amministrazione aggiudicatrice od un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie (art. 3, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016);
- la «centrale di committenza», tra l’altro, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. m) punti 1) e 4) del D.Lgs. n. 50/2016, tra le attività di committenza ausiliarie, può occuparsi della gestione le procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante, nonché di svolgere attività di consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- lo strumento degli acquisti in forma aggregata è volto a favorire la semplificazione dei processi amministrativi, la riduzione della spesa pubblica, nonché la valorizzazione delle competenze;
- i commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 precisano quando una stazione appaltante può procedere autonomamente all’acquisizione di beni e servizi o di lavori o deve ricorrere agli acquisti mediante il ricorso uno strumento aggregativo, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- con particolare riguardo all’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere ad acquisti in forma aggregata di cui all’art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, lo stesso è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 da ultimo dall’art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del D. L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021;
- la sospensione dell’obbligo da ultimo citato, in forza della medesima disposizioni normativa da ultimo citata, non riguarda “*le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6*

maggio 2021, n. 59". Pertanto, i comuni non capoluogo di provincia devono svolgere in forma aggregata le procedure di gara aventi ad oggetto investimenti pubblici finanziati con i fondi del PNRR e con altri fondi europei;

- Alla luce delle disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblico si conferma sia la necessità di aggregazione sia l'obbligo di qualificazione della stazione appaltante;
- la «convenzione» tra enti di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, rappresenta uno strumento flessibile e consono per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica e può essere utilizzato per l'istituzione della Centrale di Committenza;
- in particolare, l'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che nella convenzione gli enti debbano determinare: *i)* i fini; *ii)* la durata; *iii)* le forme di consultazione tra gli Enti aderenti; *iv)* i loro rapporti finanziari; *v)* gli obblighi e le garanzie reciproche;
- gli Enti aderenti hanno approvato con propri atti deliberativi, sopra richiamate, lo schema di convenzione che i legali rappresentanti sottoscriveranno;

Richiamati:

- l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del D. L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021;
- l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006;
- l'art. 1, commi 7, 8 e 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012;
- l'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, si conviene si stipula come segue:

ART. 1 – FINALITÀ E OGGETTO

1.1 Gli Enti aderenti, per le ragioni indicate in premessa e qui interamente richiamate, stabiliscono di istituire, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 (in seguito, anche solo il “**Codice**”), una Centrale di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in forma aggregata in favore degli Enti aderenti ovvero su richiesta dei singoli Enti aderenti.

1.2 Alla Centrale di Committenza viene delegata, da parte di tutti gli Enti aderenti, la funzione di

“scelta del contraente” (individuazione del miglior contraente a seguito di procedura ad evidenza pubblica). Pertanto, la Centrale di Committenza si occuperà per conto e nell’interesse degli Enti aderenti, delle procedure di selezione del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi.

1.3 Si definisce “**Ente interessato**” o “**Enti interessati**” quello o quelli per cui viene svolta la gara.

ART. 2 – ENTE CAPOFILA e SEDE OPERATIVA

2.1 La C.U.C. è priva di personalità giuridica e pertanto si configura dotata unicamente di autonomia operativa e funzionale ai Comuni aderenti.

2.2 1. Il Comune di Carpenedolo è individuato come Ente Capofila della Centrale di Committenza, denominata Centrale di Committenza Carpenedolo, “**CdC CLU**” o semplicemente “**CdC**”.

2.3 La sede principale della CdC CLU è stabilita presso la sede dell’Ente Capofila.

2.4 L’ambito territoriale della CdC comprende l’area vasta dei territori degli Enti aderenti.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE, MODALITÀ DI NUOVE ADESIONI E RECESSO

3.1 La convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione, e sino al recesso del singolo Comune dalla Convenzione in essere per la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive “Comuni Lombardi Uniti C.L.U.”, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/03/2022 ovvero fino al termine della convenzione stessa fissato al 31/12/2032 fermo restando quanto previsto dal successivo punto 3.3.

3.2 Alla presente Convenzione è ammessa l’adesione di altri enti aderenti al SUAP CLU, previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci. In caso di approvazione dell’adesione di un nuovo ente, si procederà a modificare la presente Convenzione la cui approvazione è rimessa alla deliberazione del Consiglio Comunale o dell’organo equivalente dei rispettivi enti.

3.3 Gli Enti aderenti hanno la possibilità di recesso con preavviso di almeno mesi sei e con decorrenza dal 01 gennaio successivo a quello in corso e fermi restando gli obblighi e gli impegni già assunti per le procedure di gara già programmate o avviate dalla CdC CLU. Il preavviso deve essere assunto con deliberazione degli organi competenti dell’ente che recede.

3.4 Per tutta la durata della Convenzione, compatibilmente con il carico di gare previsto in

programmazione o già in corso di svolgimento, la CdC CLU può occuparsi dello svolgimento di procedure di gara in favore di enti non aderenti, previo assenso espresso dalla Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 4 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLA CdC CLU

4.1 La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara, oltre alla soglia dell'affidamento diretto, in cui è necessario svolgere una fase comparativa tra più operatori economici, senza alcuna distinzione di valore, per l'affidamento di lavori, servizi o forniture.

4.2 La CdC CLU, qualora ne sussistano i presupposti, può agire anche ricorrendo al mercato elettronico, sia avvalendosi di altri strumenti elettronici di acquisto esistenti (*MEPA di Consip S.p.A., ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, ecc.*), sia costituendo un proprio mercato elettronico.

4.3 Restano fermi per gli Enti aderenti gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la possibilità di gestire autonomamente i procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di ricorrere allo strumento aggregativo.

ART. 5 – ATTIVITÀ DELLA CDC CLU

5.1 La CdC CLU si occupa della gestione sia di gare per conto e nell'interesse del singolo Ente aderenti, sia di gare in forma aggregata in favore di più Enti aderenti sulla base in ogni caso della programmazione dei fabbisogni dei singoli Enti aderenti e della calendarizzazione delle gare da svolgere.

5.2 Nel rispetto della disciplina del Codice e dei relativi atti attuativi, alla CdC CLU spettano, in nome e per conto degli Enti interessati, i seguenti compiti:

- a) collaborazione con i singoli Enti interessati per la corretta individuazione dei contenuti della documentazione propedeutica per poter procedere all'indizione della gara;
- b) stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, in particolare, redazione di bandi di gara e lettere di invito, disciplinare di gara e modulistica (i Capitolati Speciali restano di competenza dell'ente interessato, come precisato al successivo art. 6, comma 1, lettera d) della Convenzione);
- c) la predisposizione del disciplinare di gara, della relativa modulistica nel caso in cui la CdC CLU svolga procedure di gara in forma aggregata per conto di più Enti interessati;
- d) gestione operativa di tutte le fasi del procedimento di gara secondo il tipo di gara (ad

esempio procedure aperte, ristrette, negoziate) e il rispetto degli oneri in tema di pubblicità e di comunicazioni previsti dal Codice, fino alla proposta di aggiudicazione;

- e) nomina della commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo delle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), nel rispetto dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei relativi atti attuativi;
- f) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, secondo le modalità previste dal Codice compreso il fascicolo virtuale dell'operatore economico ;
- g) gestione della fase di valutazione delle offerte;
- h) gestione dell'eventuale verifica dell'anomalia delle offerte;
- i) gestione dell'eventuale fase di accesso alla documentazione di gara detenuta dalla CdC CLU su richiesta dei concorrenti.
- j) Assistenza alla richiesta del CIG
- k) Su specifica richiesta del Comune aderenti: predisposizione di elenco operatori economici da invitare a procedure negoziate mediante avvisi di manifestazione di interesse

5.2 La CdC CLU può anche occuparsi di fornire ai Comuni aderenti attività di formazione anche attraverso il personale appartenente all'organico del Comune Capofila.

5.3 la CdC CLU può erogare servizi diversi rispetto a quelli di cui ai punti precedenti, sempre in coerenza con la propria mission e quindi più in generale con la normativa di merito. Ogni servizio diverso e relativo costo sarà approfondito e valutato puntualmente in sede di conferenza dei sindaci.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI COMPETENZA DELL'ENTE ADERENTE

6.1 Restano di esclusiva competenza del singolo Ente interessato tutte le attività relative sia alla fase che precede l'avvio della procedura di gara (compresi la programmazione degli acquisti di servizi e forniture e quella dei lavori, la progettazione, la validazione e l'approvazione progetti, nonché la determina a contrarre e l'acquisizione del CIG), sia alla fase che segue l'adozione della proposta di aggiudicazione (compresi l'adozione del provvedimento di aggiudicazione, la stipula contratto, la consegna dell'oggetto dell'affidamento, la direzione, la contabilità, il collaudo). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo Ente interessato:

- a) l'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 31 D. Lgs n. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida n. 3, relativamente ai procedimenti rimasti di

propria competenza e per le fasi del procedimento di affidamento che non sono di competenza della CdC CLU;

- b) la nomina di un referente per la gestione dei rapporti con la CdC CLU che può essere anche il responsabile del procedimento di cui alla lettera a) che precede.
- c) le attività relative alla predisposizione della programmazione dei lavori, servizi e forniture e, in ogni caso, l'individuazione delle prestazioni da acquisire (lavori, opere, servizi, forniture);
- d) la redazione e l'approvazione di tutti gli atti ed elaborati che costituiscono la progettazione. Resta salva l'ipotesi in cui l'Ente associato decida di esternalizzare a terzi la predisposizione della progettazione. In quest'ultimo caso, trova applicazione l'articolo 7 della presente Convenzione;
- e) la predisposizione del capitolato speciale;
- f) l'adozione della determinazione a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente;
- g) l'approvazione dei documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale, schema di contratto, individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e dei requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);
- h) l'individuazione delle fonti di finanziamento per la commessa e gli oneri procedurali (comprese spese di pubblicazione, contributo ANAC e gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni giudicatrici);
- i) la formalizzazione degli impegni di spesa per il rimborso alla CdC CLU delle spese di pubblicazione, contributo ANAC e dei compensi per i componenti esterni della commissione giudicatrice, quest'ultimi da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli affidamenti;
- j) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata;
- k) eventuale delega alla CdC per la formazione di elenco operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata;
- l) l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e gli obblighi di pubblicità conseguenti;
- m) la stipula del contratto e la conseguente consegna di lavori/forniture/servizi (o la consegna anticipata nelle situazioni previste dalla legge);
- n) l'affidamento della direzione dei lavori (direttore dei lavori) e della direzione dell'esecuzione nel caso di servizi o forniture (direttore dell'esecuzione del contratto);
- o) tutti gli adempimenti connessi alla fase di esecuzione del contratto, compresa la contabilità

dei lavori, servizi, forniture;

- p) il collaudo dei lavori ovvero la verifica di conformità delle forniture e dei servizi;
- q) la comunicazione e la trasmissione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni previste dall'art. 213, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

7.1 I provvedimenti adottati dalla CdC CLU sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Enti aderenti.

7.2 Il regolamento attuativo della Convenzione prevede il dettaglio dello svolgimento delle procedure di affidamento. Ad ogni modo, in linea generale, nel caso di gara per conto di un singolo Ente interessato, la procedura di gara si svolge come di seguito:

- a. L'Ente interessato comunica alla CdC CLU la volontà di avvalersi della medesima per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture che viene inserito nella programmazione delle gare del CdC;
- b. la CdC si impegna ad attivare la procedura di gara entro il termine previsto dal regolamento attuativo della Convenzione;
- c. completata la procedura di gara, la CdC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla gara all'Ente interessato ovvero agli Enti interessati nel caso di gara in forma aggregata per l'adozione degli atti consequenziali.

7.3 Nel caso in cui la procedura di gara venga svolta in forma aggregata per conto di più Enti interessati, si tiene conto della calendarizzazione delle gare che verrà adottata dalla CdC CLU. La procedura di gara può essere suddivisa in lotti, a seconda del numero degli Enti interessati. Fermo quanto indicato all'articolo 6 che precede, la CdC CLU provvederà a predisporre anche il disciplinare di gara e la relativa modulistica. Resta invece di competenza dei singoli Enti interessati la predisposizione delle norme del capitolato speciale e lo schema di contratto

7.4 La gestione delle procedure di gara è comunque preceduta dalla programmazione che la CdC CLU appronterà sulla base delle richieste pervenute da parte degli Enti interessati.

7.5 Nello svolgimento di tutte le attività di competenza della CdC CLU, quest'ultima potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti all'Ente interessato.

7.6 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione gli aspetti organizzativi e operativi della gestione associata delle procedure di gara sono fissati nel regolamento attuativo della Convenzione.

ART. 8 - PERSONALE

8.1 Per il funzionamento della CdC CLU, il regolamento attuativo della presente Convenzione disciplinerà la struttura organizzativa del personale, prevedendo anche l'utilizzo di strumenti che consentano l'assegnazione temporanea (quali per esempio il distacco e il comando) di unità professionali degli Enti aderenti presso la CdC CLU.

8.2 Presso la CdC è istituito il Responsabile della CdC CLU che viene nominato con decreto dal Sindaco del Comune di Carpenedolo tra i dipendenti dello stesso Comune. Il regolamento di attuazione della presente Convenzione disciplina le funzioni spettanti al Responsabile della CdC.

ART. 9 – CONFERENZA DEI SINDACI QUALE ORGANO DI GOVERNO DELLA CDC CLU

9.1 Viene istituita la Conferenza dei Sindaci/legali rappresentanti degli Enti aderenti, presieduta dal Sindaco del Comune di Carpenedolo. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i legali rappresentanti degli Enti aderenti.

Alla Conferenza dei Sindaci partecipano anche il Responsabile della CdC CLU e, in caso di necessità, i diversi Responsabili di settore degli Enti aderenti.

9.2 Competono alla Conferenza dei Sindaci le seguenti funzioni:

- a) approvazione dei regolamenti attuati della presente Convenzione;
- b) approvazione del preventivo annuale di spesa del servizio;
- c) approvazione delle quote fisse a carico degli enti aderenti di cui al successivo punto 10.5;
- d) promozione del processo di cooperazione tra enti aderenti, con particolare riferimento agli accordi attuativi;
- e) approvazione della programmazione delle gare che verranno svolte dalla CdC;
- f) approvazione della programmazione dei fabbisogni dei singoli Enti aderenti e della calendarizzazione delle procedure di gara in forma aggregata;
- g) decisione di procedere ad un'unica gara in forma aggregata per conto di più Enti interessati;
- h) definizione, in via preventiva e bonaria, di eventuali divergenze nell'applicazione della presente Convenzione;
- i) valutazione sulla necessità di apportare eventuali modifiche o integrazioni alla disciplina della presente Convenzione che, in ogni caso, dovranno essere approvate dai rispettivi organi competenti dei singoli Enti aderenti;

- j) decisione sull'utilizzo o meno "una tantum" della CdC CLU da parte di enti non aderenti e determinazione dell'importo dovuto da quest'ultimi in favore della CdC CLU;
- k) espressione dell'eventuale assenso o dissenso all'adesione di altri enti alla CdC CLU;
- l) esame di ogni altro aspetto reputato utile e d'interesse dal Sindaco dell'Ente capofila.

9.3 La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione della pianificazione delle attività del servizio associato di cui ai punti 9.2.c) e d) che precedono e assume provvedimenti dei quali verrà redatto apposito verbale. La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal Presidente o su richiesta di ciascun Ente associato, mediante avviso consegnato ai componenti almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

9.4 Le adunanze della Conferenza dei Sindaci sono valide se intervengono almeno due dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei Sindaci/legali rappresentanti/delegati presenti.

9.5 Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci.

ART. 10 – RAPPORTI FINANZIARI E RIPARTIZIONE DEL BILANCIO DELLA CDC

10.1 I rapporti finanziari fra gli enti aderenti sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

10.2 Le spese di gestione annuali verranno approvate dalla Conferenza dei sindaci in concomitanza con l'approvazione preventivo analitico annuale di spesa per la gestione del servizio, di cui al successivo art. 11.

10.3 Gli importi incassati dal Comune capofila per tutte le procedure riferite ai Comuni convenzionati saranno valorizzati annualmente e decurtati in modo puntuale per ogni singolo comune delegante dalla quota dei costi fissi;

10.4 I costi per il funzionamento della CdC CLU sono a carico degli enti aderenti e comprendono:

(i) una quota fissa, su base annua, determinata da una delibera della conferenza dei sindaci sulla base dei seguenti scaglioni:

- Abitanti < 3000
- $3000 \leq$ Abitanti < 6000
- $6000 \leq$ Abitanti < 9000
- $9000 \leq$ Abitanti < 15000
- Abitanti \geq 15000

La quota va versata dagli Enti aderenti al Comune di Carpenedolo entro l'annualità di competenza. Modalità più dettagliata saranno eventualmente definite dalla Conferenza dei sindaci.

In caso di adesione di nuovo ente infra annuale la quota fissa è dovuta per intero entro 30 giorni dalla deliberazione di adesione del nuovo ente ed è riferita all'attività dell'anno solare in corso.

La quota fissa copre:

- a) le spese per l'attività svolta dalla struttura e dalle risorse messe a disposizione dell'ente Capofila.
- b) il rimborso in misura forfettaria delle spese generali sostenute dal Comune di Carpenedolo (attività di protocollazione, utenze telefoniche, spese postali, aggiornamenti del software/hardware, strutture informatiche, gestione portali Internet, testi, riviste, cancelleria, arredi e quanto altro necessario al funzionamento della struttura per l'attuazione degli oneri convenzionali).

(ii) una quota in percentuale fissa proporzionata all'importo della procedura, determinata con delibera della Conferenza dei sindaci, che rappresenta l'introito delle Centrale di Committenza sulla base del quale avverrà la compensazione dei costi fissi di cui al punto precedente.

Tali costi, per gli enti aderenti, andranno individuati nelle somme a disposizione del quadro economico di ogni singola procedura e riconosciuti alla CUC entro 60 giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione e comunque al termine della procedura.

(iii) i costi diretti variabili di ogni singola gara (servizi di supporto al responsabile della CdC CLU, contributo di gara, costi per eventuali pubblicazioni del bando su gazzette ufficiali e quotidiani, per componenti della Commissione giudicatrice, etc.). Tali costi andranno versati dagli Enti interessati al Comune capofila entro 60 giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione e comunque dal termine della procedura.

(iv) una quota variabile relativa all'incentivazione di cui all'art. 113, commi 2, 3, 5 e 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dei citati commi 2, 5 e 5-bis dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, gli Enti interessati dovranno riconoscere, nei rispettivi quadri economici di ogni singolo affidamento, una quota percentuale degli incentivi per funzioni tecniche, a favore del personale in servizio presso la CdC

CLU anche attraverso comando o distacco autorizzato dall'Ente associato di appartenenza, per l'attività effettivamente svolta per conto degli Enti aderenti.

Gli Enti interessati prevedono le somme da destinare a tale quota nei quadri economici di progetto tra le "somme a disposizione dell'Amministrazione", nell'ambito dell'importo complessivo previsto per l'incentivazione. La quota, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, è destinata al Responsabile della CdC CLU, al RUP, ed ai suoi collaboratori per le attività tecnico-amministrative svolte nell'ambito delle singole procedure di gara.

La conseguente ripartizione delle somme dovute al personale della CdC verrà effettuata avvalendosi del regolamento del Comune di Carpenedolo. La quota di incentivo riconosciuta alla CdC CLU viene liquidata dall'Ente interessato al termine della procedura di affidamento.

ART. 11 – FINANZIAMENTO DELLE SPESE

11.1 Il Comune di Carpenedolo provvederà ad anticipare le spese di gestione, e successivamente richiederà il riversamento ai Comuni aderenti.

11.2 Il comune capofila iscriverà ogni anno nel proprio bilancio la spesa necessaria a garantire intera copertura dei costi ed un apposito capitolo di entrata della quota parte di spettanza di ciascuno dei Comuni aderenti.

11.3 La CdC CLU provvederà a:

- predisporre preventivo analitico annuale di spesa per la gestione del servizio, con riparto delle stesse a carico di ciascun Comune convenzionato, ed a trasmetterlo, dopo che avrà ottenuto il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, ai Comuni interessati, affinché provvedano ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione la quota di spesa di pertinenza;
- predisporre il rendiconto della gestione dell'anno precedente con il relativo riparto definitivo, ed a inviarlo ai Comuni interessati.

ART. 12 – EVENTUALE CONTENZIOSO

12.1 In relazione agli eventuali contenziosi insorti nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla CdC CLU, in forza dei principi di collaborazione e buona amministrazione, quest'ultima e gli Enti aderenti:

- a) si informano l'un l'altro, tempestivamente e non oltre due giorni feriali, dell'avvenuta notificazione di un ricorso, di un atto di citazione o di un parere di precontenzioso ANAC;
- b) forniscono reciprocamente gli elementi tecnico giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa, anche attraverso il

confronto tra i rispettivi responsabili del procedimento;

c) mettono tempestivamente a disposizione tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

12.2 Gli Enti aderenti e la CdC decidono, in autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del giudizio. Nel caso di costituzione e difesa in giudizio della CdC, (per eventi non riconducibili all'operato della stessa) l'ente associato a cui si riferisce la gara è tenuto a corrispondere alla stessa le spese del giudizio sostenute. Le modalità di rimborso a favore della CdC sarà valutata caso per caso e corrisposta dall'ente associato alla CdC entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di versamento di quest'ultima.

ART. 13 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione, nonché agli atti successivi che verranno adottati in attuazione della stessa Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Carpenedolo
Stefano Tramonti

Per il Comune di Gottolengo
Daniele Dancelli

Per il Comune di Acquafredda
Maurizio Donini

Per il Comune di Visano
Francesco Piacentini

Per il Comune di Alfianello
Matteo Zani

Per il Comune di Milzano
Giustiziero Massimo